

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Credito da sanificazione e acquisto di DPI***Comunicazioni delle spese sostenute e da sostenere nel 2020, entro il 7.09.2020. I criteri di riparto in caso di superamento del plafond.*

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 259854/2020 e la circolare 20/E/2020, oltre a disporre le modalità operative per la fruizione del credito da adeguamento degli ambienti di lavoro, rivolto a una ristretta cerchia di beneficiari, ha fornito chiarimenti anche per il credito per **sanificazione e acquisto di DPI**, fruibile da una più vasta cerchia di soggetti. Tale credito è stato introdotto dall'art. 125 D.L. 34/2020 e va a sostituire, abrogandolo, il precedente omonimo previsto dall'art. 64 D.L. 18/2020. L' **ambito soggettivo** di applicazione comprende ditte individuali, SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA, professionisti, associazioni tra professionisti, enti non commerciali, enti religiosi civilisticamente riconosciuti, stabili organizzazioni, a prescindere dal regime adottato; rientrano **forfetari**, minimi, imprenditori e imprese agricole.

L'ambito oggettivo, invece, si può distinguere in 2 categorie di spese:

- **spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro o per la sanificazione degli strumenti di lavoro**, dove con tale termine si intendano tutte le attività finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus e tale condizione risulti da certificazione redatta da operatori sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti; è anche possibile svolgere la sanificazione in economia, in presenza di specifiche competenze e sempre nel rispetto dei protocolli (da attestare);
- **spese per l'acquisto di DPI**, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute protettive, calzari conformi ai requisiti di sicurezza UE (la conformità alla normativa europea è da conservare per eventuali controlli), prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti, vaschette sempre a norma UE, barriere, pannelli protettivi, incluse le spese di installazione.

Per fruire del credito è necessario sostenere la spesa nel corso del 2020 per un importo massimo di **100.000 euro** (con un credito massimo, quindi, pari a 60.000 euro, ossia il 60%); lo si può utilizzare in **compensazione** tramite modello F24, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020; **entro il 31.12.2021** può essere ceduto a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). E' **fiscalmente irrilevante** e andrà indicato il suo utilizzo nel **quadroRU** del dichiarativo.

Per fruire del credito, tuttavia, non è sufficiente aver sostenuto la spesa, ma occorre presentare una **comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate** dal **20.07.2020 al 7.09.2020**, indicando le spese sostenute e che si prevede si sosterranno fino al 31.12.2020. Quindi, l'Agenzia delle Entrate entro l'11.09.2020 emanerà un provvedimento che, se si sforgerà il tetto massimo previsto pari a 200 milioni richieste pervenute, prevederà una riduzione della percentuale prevista (pari al 60%). Se invece il tetto non dovesse essere superato si manterrà l'originaria percentuale del 60% stabilita dall'art. 125.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sarà possibile utilizzare il credito in compensazione.